

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

ART. 1 AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza istituito con Decreto Rettorale Repertorio n. 1284/2012, protocollo n. 22487 dell'1/10/2012, in osservanza degli artt. 28-32, 36 e del Titolo IX (Norme comuni) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 16 marzo 2012, nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

ART. 2 COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza, in conformità all'art. 28 dello Statuto:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nel suo atto costitutivo e la pubblicazione e diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
- b) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- c) in raccordo con lo IUSS Ferrara 1391, concorre all'istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari elencati nel suo atto costitutivo e all'organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca;
- d) propone l'istituzione dei corsi di studio; cura, organizza e gestisce le attività didattiche inerenti ai corsi di studio attivati, coordinando l'attività dei Consigli di corso di studio nonché - nel caso di corsi interdipartimentali/interateneo e programmi integrati di studio presso università estere - cooperando con le altre strutture e/o Istituzioni interessate;
- e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, e propone l'istituzione di Scuole di specializzazione;
- f) propone l'istituzione di Centri di servizio, Centri di ricerca, Centri di servizio e ricerca e Centri di supporto alla didattica;
- g) concorre alla definizione della programmazione dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza;
- h) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentale, secondo le indicazioni dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- i) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato; formula le proposte di indizione di bandi per posti di ricercatore a tempo determinato e, una volta espletate le relative procedure concorsuali, le proposte di chiamata dei vincitori;
- l) espleta attività di consulenza e di ricerca in esecuzione di incarichi conferiti sulla base di appositi contratti o convenzioni;
- m) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3
SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha sede in Corso Ercole I d'Este, 37 - 44121 Ferrara.

2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2.

3. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

ART. 4
COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento:

- a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Dipartimento nonché i professori e i ricercatori che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento posteriormente alla sua costituzione;
- b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.

2. Le procedure di trasferimento dei professori e dei ricercatori da un Dipartimento all'altro sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Concorrono e partecipano all'espletamento delle attività di competenza del Dipartimento i soggetti ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento con contratti stipulati a norma dell'art. 23 della l. 30 dicembre 2012, n. 240, i soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi di supporto alla didattica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio e di ricerca conferite dall'Ateneo, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea.

4. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Giunta di Dipartimento.

ART.5
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.

2. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio;
- b) presiede la Commissione Paritetica Docenti-Studenti personalmente o tramite un suo delegato;
- c) designa il Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina;

- d) provvede alla nomina di propri delegati per specifici compiti e materie di competenza del Dipartimento, dandone comunicazione al Consiglio;
- e) autorizza, nel rispetto dell'autonomia di cui godono i titolari di fondi di ricerca nella gestione degli stessi, le spese effettuate dal dipartimento;
- f) in collaborazione con il Segretario Amministrativo, predispone i documenti contabili dipartimentali previsti dalla normativa vigente;
- g) adotta decreti attuativi nelle materie previste da regolamenti interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza adotta decreti, da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell'organo collegiale;
- h) adotta provvedimenti in merito all'organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell'Ateneo;
- i) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 6 CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto, in conformità all'art. 31, comma 3 dello Statuto, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca eletti o designati con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Le adunanze del Consiglio sono convocate e presiedute dal Direttore del Dipartimento, che predispone il relativo ordine del giorno. Il Consiglio è convocato dal Direttore in tempo utile, almeno per:

- a) discutere ed approvare i documenti contabili a consuntivo, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- b) discutere ed approvare i documenti contabili di previsione, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) discutere ed approvare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca, conformemente alle prescrizioni legislative e ai criteri elaborati dall'ANVUR.

3. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma del comma 1, compongono il Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze partecipa altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento o un suo delegato. Il Direttore può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti diversi dai suoi componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze - a fornire un contributo significativo alla discussione e alla trattazione di singole questioni: i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all'adunanza del Consiglio, senza diritto di voto.

4. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore e sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio nella adunanza immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

5. Le modalità di convocazione delle adunanze del Consiglio di Dipartimento e le maggioranze necessarie per l'assunzione delle delibere sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

6. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.

7. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. In particolare, il Consiglio di Dipartimento ha competenze amministrativo/gestionali, competenze relative alla didattica e competenze relative alla ricerca.

8. Nell'ambito della competenze amministrativo/gestionali, il Consiglio:

- 1) approva la Proposta di Regolamento del Dipartimento e le Proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
- 2) approva gli atti e i piani di programmazione e di sviluppo della ricerca e della didattica dipartimentali che concorrono a determinare il Piano Strategico di Ateneo e tutti gli altri documenti di programmazione;
- 3) esercita la potestà regolamentare, dettando le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, al fine di dare attuazione alle decisioni generali assunte dagli organi di governo dell'Ateneo;
- 4) elegge il Direttore di Dipartimento;
- 5) approva i documenti contabili previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;
- 6) designa, su proposta del Direttore, i componenti della Giunta e stabilisce se, e con riferimento a quali materie, delegare alla Giunta stessa la potestà decisionale;
- 7) determina l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare alle diverse attività ed iniziative del Dipartimento nonché al funzionamento ed alle spese della Segreteria amministrativa;
- 8) in raccordo e coordinamento con il Sistema Bibliotecario di Ateneo, concorre ad assicurare ed organizzare il funzionamento, la conservazione e lo sviluppo della Biblioteca giuridica dell'Ateneo di Ferrara;
- 9) approva il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d'opera.

9. Nell'ambito delle competenze relative alla didattica, il Consiglio:

- 1) approva il Regolamento didattico di dipartimento, sentiti i Consigli di Corsi di studio e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- 3) predispone e approva l'offerta formativa per i corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;
- 4) delibera in merito all'attribuzione, a professori e ricercatori afferenti al Dipartimento, degli incarichi di docenza necessari per coprire gli insegnamenti contemplati nell'offerta formativa relativa ai corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;
- 5) individuati gli insegnamenti contemplati nell'offerta formativa relativa ai corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non è possibile coprire mediante incarichi di docenza attribuiti a personale afferente al Dipartimento, delibera in merito alla attribuzione dei relativi incarichi di docenza a professori o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo di Ferrara; qualora non risulti possibile coprire i suddetti insegnamenti mediante il conferimento di incarichi di docenza a professori o ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo di Ferrara, delibera l'indizione di un bando per l'attribuzione dell'incarico di docenza mediante contratti stipulati a norma dell'art. 23 della l. 30 dicembre 2012, n. 240, previo accertamento della sussistenza delle risorse finanziarie a tal fine necessarie;

- 6) comunica, a seguito di formulazione di esplicita richiesta, se e quali docenti afferenti al Dipartimento sono disponibili ad assumere la titolarità di insegnamenti in materie giuridiche contemplati dall'offerta formativa relativa a corsi di laurea dei quali altri Dipartimenti dell'Ateneo abbiano la responsabilità amministrativa;
- 7) fornisce parere ai fini dell'attribuzione di contratti di insegnamento per corsi appartenenti a SSD rappresentativi del Dipartimento, banditi da altro Dipartimento che non abbia docenti strutturati negli stessi SSD;
- 8) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
- 9) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali;
- 10) approva la documentazione, predisposta e precedentemente approvata dai Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Didattica, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, in conformità alle indicazioni e con le modalità previste dall'ANVUR (in attuazione del D.Lgs. 19 del 27/01/2012);
- 11) delibera in merito all'attribuzione di incarichi di tutorato didattico.

10. Nell'ambito delle competenze relative alla ricerca, il Consiglio:

- 1) approva la creazione e le regole di funzionamento e organizzazione di "centri di studio" e "laboratori di ricerca", anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altre Università italiane o straniere e con altre istituzioni scientifiche; predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- 2) approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, in conformità alle indicazioni e con le modalità previste dall'ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19 del 27/01/2012);
- 3) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento;
- 4) approva il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione d'opera, il bando di assegni di ricerca, l'indizione di borse di studio per attività di ricerca post-laurea, nonché la stipulazione di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;
- 5) delibera la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca.

ART. 7

GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

1. La Giunta del Dipartimento è costituita da 7 membri, incluso il Direttore che la presiede, e coadiuvata dal Segretario di dipartimento o un suo delegato con funzione verbalizzante.
2. La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
3. La Giunta è convocata dal Direttore non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.

5. La Giunta:

- a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;
- b) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale.

ART. 8

COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, una Commissione Paritetica Docenti-Studenti, con i seguenti compiti:

- a) formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali;
- b) esamina i programmi dei singoli insegnamenti al fine di verificarne la congruità e di assicurarne il coordinamento;
- c) accerta la corrispondenza fra i crediti attribuiti alle singole attività formative e il carico di lavoro complessivamente richiesto agli studenti, sia in termini di partecipazione a lezioni e seminari che in termini di attività di studio e ricerca;
- d) fornisce il parere obbligatorio di cui all'art. 12, comma 3 del DM 270/2004 circa la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
- e) propone l'adozione di soluzioni volte ad assicurare un miglioramento dei contenuti e dell'organizzazione della didattica e l'introduzione di formule sperimentali ed innovative di didattica;
- f) valuta l'organizzazione didattica del dipartimento sotto il profilo della predisposizione del calendario delle lezioni, degli esami di profitto, delle sessioni di laurea e degli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, eventualmente formulando proposte correttive e migliorative;
- g) valuta l'efficacia e la coerenza dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e alle competenze di riferimento;
- h) valuta l'attitudine dei metodi di verifica adottati negli esami di profitto ad accertare correttamente e compiutamente il grado di preparazione conseguito e i risultati di apprendimento ottenuti dagli studenti;
- i) verifica che, in seguito al riesame annuale e coerentemente con le indicazioni formulate in tale sede, vengano adottati ed attuati efficaci interventi correttivi sui corsi di studio;
- l) valuta che la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, le aule e le attrezzature siano adeguati ed idonei a consentire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- m) verifica la coerenza del progetto di corso di studio con le competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- n) verifica che il Dipartimento renda effettivamente disponibili - in particolare divulgando con modalità di comunicazione efficaci ed adeguate le parti accessibili al pubblico della "Scheda Unica Annuale del Corso di Studio" - informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio attivato;

- o) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- p) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANVUR;
- q) provvede annualmente alla stesura di una relazione per la valutazione della didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e la formulazione di proposte volte ad assicurare il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle strutture didattiche, da trasmettere al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste dall'ANVUR in attuazione del D.lgs. 19/2012;
- r) svolge le funzioni che le vengono attribuite dal Consiglio di Dipartimento e cura ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un docente, diverso dal Coordinatore, e da uno studente per ogni Consiglio di Corso di Studio del Dipartimento.
3. I docenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento.
4. Gli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici.
5. La commissione è presieduta da uno dei docenti designati dal Consiglio di Dipartimento a tal fine delegato dal Direttore di Dipartimento.
6. La Commissione è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, o Scuola, e dura in carica due anni solari. I componenti possono essere rispettivamente redesignati e rieletti consecutivamente per una sola volta. Delle sedute della Commissione è redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni adottate.

ART. 9 COMMISSIONE "RICERCA"

1. Presso il Dipartimento è costituita una Commissione "ricerca", con i seguenti compiti:
- a) svolgere il lavoro istruttorio necessario per la preparazione e la predisposizione della documentazione necessaria per soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento per la discussione e l'approvazione e da trasmettere successivamente al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, in conformità alle indicazioni e con le modalità previste dall'ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19 del 27/01/2012);
- b) curare gli aspetti organizzativi della Collana delle Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza e delle ulteriori Pubblicazioni, cartacee o telematiche, direttamente riferibili al Dipartimento;
- c) espletare le attività istruttorie e preparatorie necessarie in vista dell'adozione delle decisioni di competenza del Dipartimento in materia di dottorato di ricerca.
- d) raccogliere, elaborare e trasmettere ai docenti afferenti al Dipartimento informazioni, dati ed elementi di interesse per l'organizzazione ed il finanziamento delle attività di ricerca che vengono svolte nell'ambito del Dipartimento
- e) assolvere ad ogni ulteriore compito affidatole dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione "ricerca" è composta da tre o cinque membri, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Di essa fanno altresì parte di diritto i docenti eletti come rappresentanti dell'Area disciplinare 7 nel Consiglio della Ricerca. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile per il triennio successivo.

ART. 10
RICORSO CONTRO LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive -a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro 30 giorni dalla data in cui è stato definitivamente approvato il verbale relativo alla riunione del Consiglio in occasione della quale la delibera è stata assunta. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

ART. 11
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di amministrazione e contabilità.

2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo-e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.

3. Il Dipartimento può disporre e gestire i propri fondi, nel rispetto delle disposizioni della legge 240/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento di amministrazione e contabilità e relative Linee Guida dell'Ateneo.

ART. 12
GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento gestisce il fondo economale in conformità ai criteri e ai precetti dettati dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

ART. 13
PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. Il Dipartimento può effettuare prestazioni a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e contabilità e relative Linee Guida e nell'apposito Regolamento delle prestazioni conto terzi.

ART. 14
ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale del dipartimento, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili, è regolata dal Regolamento di amministrazione e contabilità e relative Linee Guida, nonché dal Regolamento delle spese in economia.

ART. 15

RAPPORTI CON LE SCUOLE

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai dipartimenti costituiti in Scuole, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto della Scuola di appartenenza.

ART. 16

NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.